



CIRCOLARE N. 2/2016

Reggio nell'Emilia, lì 4 febbraio 2016

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati

OGGETTO: Finanziaria 2016 (c.d. "Legge di stabilità 2016") - Legge 28.12.2015, n. 208, in vigore dall'1.1.2016 (pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302)

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Andrea Davoli
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani

Maxi ammortamenti – commi da 91 a 94 e 97

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, **al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing**, il costo di acquisizione è incrementato del **40%** (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).

È stata disposta l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli <studi di settore>, del calcolo di plusvalenze e minusvalenze e della determinazione del plafond per la deducibilità fiscale di manutenzioni e riparazioni.

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

Sono esclusi dall'agevolazione: - i cespiti la cui aliquota d'ammortamento è inferiore al 6,5% (esempio, silos, vasche, serbatoi, immobili, costruzioni); - beni particolari, espressamente esclusi dal provvedimento, quali ad esempio, condutture, aerei, materiale rotabile); - beni acquisiti tramite noleggio (in quanto il beneficio spetta al proprietario che concede il bene <nuovo> a noleggio); - autovetture ad uso esclusivamente strumentale (per le quali non sono previsti limiti nella deducibilità) e ad uso pubblico; - autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti e collaboratori.

Collaboratori

Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Sara Mandelli *
Elisa Martinelli
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

Assegnazione agevolata beni d'impresa – commi da 115 a 120

È consentito alle società di persone/capitali di assegnare/cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, con le seguenti modalità:

- l'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2016** a condizione che tutti i soci risultino **iscritti nel libro dei soci**, se prescritto, **alla data del 30.9.2015**, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015;
- In capo alla società è applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,50% se la società risulta <non operativa> in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione), calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto;

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldianpartners.it

LEGAL

legal@baldianpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldianpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893



- in capo al socio costituisce distribuzione di riserve la differenza tra il valore normale del bene assegnato e l'importo della plusvalenza che è stato assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società assegnante;
- Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato nella misura del **60% entro il 30.11.2016**, il rimanente **40% entro il 16.6.2017**.

Note di variazione ai fini IVA – commi 126 e 127

Con la sostituzione integrale dell'art. 26, DPR n. 633/1972, in materia di "Variazioni dell'imponibile o dell'imposta", è stata introdotta una disciplina più puntuale rispetto all'emissione di note di variazione ai fini IVA in caso di mancato incasso della fattura.

La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

a) **in presenza di una procedura concorsuale/accordo di ristrutturazione dei debiti/piano attestato di risanamento** dalla data di assoggettamento alla procedura/ decreto di omologa dell'accordo/pubblicazione nel Registro delle Imprese. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In capo all'acquirente/committente non sussiste l'obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;

b) **a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:**

- in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni/crediti da pignorare;
- in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare/impossibilità di accesso al domicilio del debitore, ovvero la sua irreperibilità;
- qualora, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Tali novità sono applicabili con riferimento alla **fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016, con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.**

Entrata in vigore riforma sanzioni tributarie – comma 133

È anticipato all'1.1.2016, rispetto alla decorrenza originaria dell'1.1.2017, il nuovo regime delle sanzioni tributarie, introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014.

Operazioni con stati <black list> – commi da 142 a 144

È disposta l'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110, TUIR, che prevedeva l'indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni/servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati "*black list*", salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti. Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne, con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.



È stato, inoltre, modificato l'art. 167, TUIR in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) in base al quale, ora:

- sono considerati privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, di Stati nei quali il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Viene eliminato il riferimento, per l'individuazione del regime fiscale privilegiato, alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni nonché ad "altri criteri equivalenti";
- i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria IRES (in precedenza detto limite era fisso, al 27%).

L'applicazione delle disposizioni in materia di CFC è estesa ai soggetti controllati localizzati oltre che in Stati non "black list", anche in Stati UE/SEE al ricorrere delle condizioni di cui al comma 8-bis del citato art. 167.

Le novità in esame sono applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Credito d'imposta gasolio autotrasportatori – comma 645

E' stato previsto che il credito d'imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all'Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni – commi da 889 a 896

È riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, riservata alle società di capitali ed enti commerciali, che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In sede di approvazione è stato disposto che, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Limite utilizzo del contante – commi da 898 a 899 e da 902 a 903

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è stato aumentato **da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante/libretti di deposito bancari o postali al portatore/titoli al portatore in euro o in valuta estera.



In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “**Money transfer**”) **la soglia rimane pari a € 1.000.**

È prevista altresì l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

- art. 12, comma 1.1., D.L. n. 201/2011 che prevedeva l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la relativa tracciabilità;
- art. 32-*bis*, comma 4, D.L. n. 133/2014 che prevedeva l’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

Modello 770 e certificazione unica – commi 949 e 952

La Certificazione Unica di cui all’art. 4, comma 6-*ter*, D.P.R. n. 322/1998, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il **7.3** dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, dovrà fornire ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015 (si veda la nostra circolare n.1/2016).

Le Certificazioni Uniche contenenti i predetti dati sono equiparate a tutti gli effetti ad una dichiarazione.

Conseguentemente il mod. 770 sarà “drasticamente” ridotto e dovrà essere presentato, entro il 31.7, limitatamente alle ritenute operate/versate e alle compensazioni effettuate.

Riallineamento valori contabili e aggregazioni aziendali – commi 95 e 96

Con la modifica del comma 10 dell’art. 15, D.L. n. 185/2008 in materia di riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176, TUIR (fusione, scissione, conferimento d’azienda), è previsto l’aumento da 1/10 a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa.

Tale disposizione è applicabile alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale, dal 2016).

Nuova fattispecie di <reverse charge> – comma 128

E’ stata introdotta al comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/1972, la nuova lett. a –*quater*) che estende il <reverse charge> anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio deve applicare l’IVA con il meccanismo dello “*split payment*”, ex art. 17-*ter*, D.P.R. n. 633/1972.

L’efficacia della nuova disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte dell’UE, ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Nuovi termini per l’accertamento – commi 130 e 132

Sono stati allungati i termini di accertamento in capo all’Ufficio ai fini IVA/II.DD., di cui agli artt. 57, D.P.R. n. 633/1972 e 43, D.P.R. n. 600/1973 come segue:



- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione. Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi.

Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia (penale) sia presentata entro gli ordinari termini.

Nuova rateazione cartelle – commi da 134 a 138

Ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione;
- rinuncia all'impugnazione;

è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.

A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all'Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973.

Quest'ultimo ricalcola le rate dovute considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Qualora siano versate somme superiori all'importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.

In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.

La rateazione non è concessa se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore ad € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa.

<Fringe benefit> lavoratori dipendenti – comma 190

È modificato l'art. 51, comma 2, TUIR, per cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, nei limiti previsti dal medesimo articolo:

lett. f) "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro **volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale**, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100";

lett. f-bis) "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i



servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”

lett. f-ter) “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12”.

È stato inoltre aggiunto il **nuovo comma 3-bis**: “Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

* * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo, con l’occasione, i più cordiali saluti.


BALDI & PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI